

« VULGARISMUS » E DIRITTO VOLGARE

1. L'INCHIESTA.

1. La storiografia romanistica a una svolta? Sarebbe doverlo desumere da certe interessanti manifestazioni di pensiero, che si sono avute, negli anni recenti, sopra tutto in Germania. Originarie dalle felici indagini di Ernst Levy sulle fonti postclassiche occidentali, esse hanno progressivamente portato ad affermazioni categoriche, di carattere generale, formulate dallo stesso Levy e, tra gli altri, dal Kaser.

Un nuovo tema si propone, dai detti studiosi, alla ricerca romanistica: il tema del « Vulgarismus ». Questo fattore essenziale, anzi preponderante, della evoluzione giuridica postclassica, collegantesi a lontani atteggiamenti deteriori dell'epoca classica, avrebbe avuto il suo impulso formativo nell'attività giurisprudenziale « frühnachklassische » dai Severi a Costantino ed avrebbe quindi trovato il suo pieno « *ubi consistam* », in Occidente e in Oriente, nel periodo storico da Costantino a Giustiniano. Il diritto romano postclassico sarebbe da qualificare, in altri termini, nella sua massima parte, come « diritto volgare » (« *Vulgarrecht* »), seppure fortemente arginato, sopra tutto in Oriente, dalle istanze mai spente, anzi con Giustiniano riforenti, del « *Klassizismus* ».

È una idea. Anzi, giova dire che non è solamente un'idea, ma una argomentazione fitta, serrata, suggestiva, pienamente degna degli studiosi di altissimo valore e di profondo acume che l'hanno maturata ed espressa.

Se valida, essa determinerebbe, ovviamente, la necessità di una revisione radicale di fondamentali dottrine sinora unanimemente accettate, l'opportunità di un riesame completo dei rapporti di forza tra i « fattori » dell'evoluzione postclassica, l'utilità in ogni caso di una minuziosa messa a punto dei tanti e tanti risultati particolari raggiunti nelle ricerche romanistiche dell'ultimo sessantennio. Insomma, la svolta.

Ma è stata, a tutt'oggi, considerata a fondo questa nuova « *Wendung* » della romanistica tedesca? La si è veramente studiata, control-

* Redazionale di *Labeo* 6 (1960) 5 s.

lata, ripensata con quell'impegno che l'importanza delle sue affermazioni e l'autorità dei suoi sostenitori richiedono? È sicuro che tutti, oggidì, veramente la conoscono? Ed è proprio certo che, tra chi la conosce, non vi è chi l'accetta per troppo facile remissione, e non vi è chi l'osteggia con troppo fragile critica?

Al dubbio grave non può, crediamo, sottrarsi chi doverosamente segua, sia pur con la coda dell'occhio, la letteratura romanistica dei giorni nostri nei vari paesi del mondo. Ma è chiaro allora il « tema » che più di ogni altro si impone, nell'immediato futuro, all'attenzione di tutti gli studiosi. È un tema irrinunciabile, perché la questione è di fondo. Il tema del « Vulgarismus » e del « Vulgarrecht »: davvero?

E la Redazione di *Labeo*, convinta com'è di questa necessità improrogabile di studio da parte di ognuno, appunto perciò invita tutti gli studiosi del diritto romano ad esprimere il loro pensiero, o quanto meno il loro punto di vista, sulla questione del volgarismo e del diritto volgare.

Potranno scaturire da questa inchiesta tanto adesioni quanto critiche, potranno derivarne così elogi come polemiche, potranno emergere preziosi affinamenti o radicali incomprensioni, ma ne risulterà, in ogni caso, un tempestivo chiarimento per tutti dell'appassionante problema.

2. Il « redazionale » riprodotto nel numero che precede fu inteso ad aprire una discussione chiarificatrice intorno ai concetti di « Vulgarismus » e di « Vulgarrecht » approfonditi e diffusi da acuti studiosi germanici (E. Levy, F. Wieacker, M. Kaser) negli anni '60, a titolo di sviluppo di spunti ancora precedenti (per esempio, di F. Schulz): spunti per i quali, e per la valutazione critica dei quali, rimando al mio articolo su *Il classicismo dei giuristi classici* del 1954.

Non voglio qui, postillando nel 1993 il redazionale di allora, ricordare le controversie, talvolta inquinate da incomprensioni reciproche e asprezza, che si svolsero in quel torno di tempo sul tema. Mi limito a segnalare che ai quesiti posti da *Labeo* si decisero a rispondere, ed in modi non sempre aderenti alla specificità del tema, pochi studiosi, tra cui il Kaser, in pagine che si leggono in *Labeo* 4 (1960) 228 ss., 358 ss. e in *Labeo* 7 (1961) 53 ss., 210 ss., 349 ss. Varie furono inoltre le « prese di posizione » pubblicate, in coincidenza con l'inchiesta di *Labeo*, in altre riviste.

Nelle pagine che seguono sono riprodotti solo tre miei personali interventi ed un « redazionale » del 1974 che, sottolineo, non contestano affatto l'alto valore della concezione del « Vulgarismus » nella individuazione del « quasi-klassisches » (Levy) o « epiklassisches » (Wieacker) o

« frühnachklassisches Recht » (Kaser), per non parlare del « diritto pre-postclassico » e di altri ingegnosi giuochi di parole altrui. Essi contestano soltanto la soverchia e determinante importanza che a questa non nuova concezione si è voluta, da alcuni e per qualche tempo, attribuire nella ricostruzione del diritto romano posteriore all'età dei Severi.

Dovrebbe chiudere la serie una noticina polemica che dedicai, in *Labeo* 25 (1979) 101 s., ad una persona maleducata e incivile. Io sarò « temperamentvoll », ma incline al livore non sono. Anche se malvolentieri, ho messo via, a distanza di tempo, quella nota.

2. « VULGARISMUS » E DIRITTO PRIVATO POSTCLASSICO.

1. Il secondo volume del *Privatrecht* di Max Kaser (M.K., *Das römische Privatrecht* 2 [München 1959] p. XXIII-478) è giunto, ad appena quattro anni di distanza dal primo, a completare degnamente un'opera, che è doveroso considerare tra le migliori espressioni della romanistica contemporanea, certo la più felice e approfondita sintesi dei suoi risultati. Non solo. Ma, lungi dall'essere, come ci si poteva attendere, soltanto un « epilogo » della già ampia trattazione precedente, questo volume è perfettamente in grado di « far parte per se stesso » e fornisce del diritto romano postclassico un quadro organico e autonomo, preziosamente rifinito nei particolari, che sarà di specifica utilità, come base di partenza, per gli studiosi del diritto intermedio.

In cinque sezioni (rispettivamente dedicate ai concetti fondamentali, al diritto delle persone e della famiglia, ai diritti reali, alle obbligazioni e alle successioni per causa di morte), l'a., nel suo consueto stile chiaro e preciso, basandosi (al solito) su accuratissima informazione, « rivela » (è il caso di dirlo) il diritto postclassico ai romanisti, ormai tanto poco abituati a conoscerlo in sé e per sé. Ed è una rivelazione che, malgrado il ragguardevole precedente costituito dai fondamentali studi del Levy sui diritti reali e sulle obbligazioni, ha caratteristiche cospicue di originalità perché spazia in ogni settore del diritto privato (compresi i diritti di famiglia e quelli di successione) e si fonda sulla pacata analisi di tutta l'evoluzione giuridica romana, sia occidentale che orientale, dai Severi a Giustiniano.

Il quale Giustiniano assume, nella trattazione del Kaser, un ruolo a lui inconsueto, ma che bisogna riconoscere essergli, storicamente, assai

* In *Labeo* 6 (1960) 97 ss.

piú proprio. Non protagonista, ma comprimario; non piú mattatore di tutta la vicenda (il grande cattivo che attirava le aspre critiche di certuni, o il grande buono che riscuoteva le lodi di certi altri), ma un personaggio fra tanti. Un personaggio nella cui opera legislativa « treffen gegensätzliche Tendenzen aufeinander » (p. 20) e le cui innovazioni coscienti (bewusste Neuerungen) non avrebbero superato il giro delle sue costituzioni di riforma (p. 31).

2. Tutta la vicenda del diritto romano postclassico è essenzialmente determinata, secondo l'opinione che il Kaser sottoscrive e sottolinea, da due forze antitetiche, volgarismo e classicismo: « im Vulgarismus und im Klassizismus hat die jüngste Forschung die Faktoren erkannt, die vornehmlich die Schicksale des spätrömischen Privatrechts in unterschiedliche Bahnen gelenkt haben » (p. VIII). A un livello nettamente inferiore vanno posti, in confronto ad essi, gli altri « fattori » evolutivi di cui fa tanto conto, sebbene con proporzioni diverse, la *communis opinio*: il Cristianesimo, la costituzione statale assolutistica, la statalizzazione integrale del processo civile, l'evoluzione sociale ed economica e lo stesso influsso dell'Ellenismo, « der sich indessen auch im Osten in engeren Grenzen hält » (p. VIII).

« Vulgarismus » significa l'abbandono del modo di pensare classico e il decadimento verso un piano di primitivismo e di incultura (« die Preisgabe des klassischen Denkstils und das Absinken auf ein primitives, unwissenschaftliches Niveau », p. 4); una tabe di cui si avvertono le prime manifestazioni già in età classica avanzata, ma che si diffonde nel terzo secolo e trionfa sotto Costantino sino al punto da pervadere lo stesso diritto ufficiale. Mentre in Occidente il volgarismo non trova resistenze notevoli, esso verrà invece infrenato in Oriente, almeno nel quinto secolo, dal classicismo. Ed è il « Klassizismus » una sorta di umanesimo giuridico, che si afferma nelle scuole orientali, particolarmente a Berito, e tende alla ricerca ed alla rivalutazione dei piú genuini valori della tradizione giuridica classica. Del classicismo postclassico Giustiniano è il campione piú illustre, il *Corpus iuris* lo sforzo di affermazione piú imponente, anche se tutt'altro che completamente riuscito.

È bene notare che il « Vulgarismus » dell'età postclassica è sinonimo di « Vulgarrecht ». In età postclassica si sarebbe formato, ad opera della prassi giurisprudenziale decadente, un vero e proprio « diritto romano volgare » (espressione notoriamente coniata dal Brunner, *Zur Rechtsgeschichte der röm. und germ. Urkunde* [1880] 113), che fu immagine schematizzata e rozza del diritto classico: « Vulgarismus » altro non è che questo « Vulgarrecht ». Il quale Vulgarrecht si ritrova do-

